

REGOLAMENTO COMUNALE

SULL'ILLUMINAZIONE ESTERNA

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Campo d'applicazione	5
Art. 2 Obiettivi	5
Art. 3 Basi legali.....	6
CAPITOLO 2	6
PRINCIPI ENERGETICI	6
Art. 4 Politica comunale in materia energetica	6
Art. 5 Tipologia degli impianti	6
CAPITOLO 3	7
ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE.....	7
Art. 6 Definizione	7
Art. 7 Zone d'illuminazione	7
CAPITOLO 4	8
IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE ESTERNA PER EDIFICI E ALTRI OGGETTI	8
Art. 8 Definizione	8
Art. 9 Caratteristiche	8
Art. 10 Regolazione	8
Art. 11 Oggetti privati	8
CAPITOLO 5	9
IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DI SPAZI ESTERNI	9
Art. 12 Definizione	9
Art. 13 Caratteristiche	9
Art. 14 Regolazione	9
CAPITOLO 6	10
IMPIANTI PUBBLICITARI E INSEGNE	10
Art. 15 Definizione	10
Art. 16 Caratteristiche	10
Art. 17 Regolazione	11
Art. 18 Controlli	11
CAPITOLO 7	11
ILLUMINAZIONE DECORATIVA	11
Art. 19 Definizione	11
Art. 20 Caratteristiche	11
Art. 21 Regolazione	11
CAPITOLO 8	12
ILLUMINAZIONI PARTICOLARI	12
Art. 22 Fasci di luce	12
Art. 23 Impianti sportivi.....	12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 24 Ordinanza municipale	12
Art. 25 Autorità esecutive.....	12
Art. 26 Contravvenzioni e multe	13
Art. 27 Deroghe	13
Art. 28 Norme transitorie	13
Art. 29 Entrata in vigore	13

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ILLUMINAZIONE ESTERNA

INTRODUZIONE

L'inquinamento luminoso è diventato un tema d'attualità, meritevole di attenzione. L'impiego eccessivo, o la scarsa qualità degli impianti d'illuminazione, costituiscono uno spreco energetico e delle emissioni inutili di luce che hanno effetti nocivi sull'ambiente, sul paesaggio e sulla qualità di vita della popolazione.

Per questi motivi, il Comune si è dotato di un Piano della luce che prevede la diversificazione della stessa nelle varie zone d'illuminazione; ciò permetterà di armonizzare la scelta e la posizione degli impianti d'illuminazione pubblica, tenendo in debita considerazione l'aspetto sicurezza.

L'impegno del Comune dovrà essere supportato anche dai cittadini e dalle aziende, affinché l'illuminazione esterna, le insegne luminose e l'illuminazione decorativa siano rispettose dei principi di risparmio energetico e di prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Con il termine d'inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte.

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento fissa le regole per armonizzare l'illuminazione esterna del Comune, sia essa pubblica o privata, limitando l'inquinamento luminoso.
2. In particolare, vengono disciplinati:
 - a) gli impianti d'illuminazione pubblica stradale;
 - b) l'illuminazione decorativa;
 - c) gli impianti di decorazione esterna di costruzioni sia pubblici che privati;
 - d) l'illuminazione degli spazi esterni nelle proprietà pubbliche e private;
 - e) le insegne luminose per attività commerciali e le vetrine con emissioni luminose verso l'esterno.
3. Non sono oggetto del presente Regolamento gli impianti d'illuminazione pubblica provvisori.

Art. 2 Obiettivi

Il presente Regolamento si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) ridurre il fabbisogno energetico;
- b) ottimizzare i costi di gestione;
- c) limitare l'inquinamento luminoso sopra l'orizzonte e oltre i confini della superficie da illuminare;
- d) migliorare l'illuminazione pubblica;
- e) ottimizzare l'illuminazione in funzione della sicurezza dell'utenza stradale, soprattutto nelle zone d'incontro tra pedoni, ciclisti e traffico motorizzato;
- f) uniformare le caratteristiche dell'illuminazione esterna, pubblica e privata, sull'intero territorio comunale.

Art. 3 Basi legali

Le disposizioni di Regolamento sono emanate sulla scorta:

1. della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), del 1° luglio 1966;
2. degli art. 1, 7, 11, 12 e 14 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983;
3. degli art. 1 e 3 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
4. dell'articolo 186 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
5. della normativa SIA 491.

CAPITOLO 2

PRINCIPI ENERGETICI

Art. 4 Politica comunale in materia energetica

Il Comune applica e promuove principi di politica energetico-ambientali, allo scopo di promuovere e sostenere una vita di qualità e uno sviluppo del territorio che tenga conto del patrimonio ambientale, storico e culturale.

Art. 5 Tipologia degli impianti

1. Per la propria illuminazione il Comune adotta le lampade più efficienti disponibili sul mercato, considerando gli aspetti legati sia alla potenza sia alla luminanza.
2. Solo nei casi in cui risulti indispensabile un'elevata resa cromatica si può ricorrere all'uso di lampade a largo spettro, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata.
3. Il Comune può sostenere finanziariamente, tramite sussidi all'acquisto regolati con apposita Ordinanza, fino a un massimo del 20% della spesa sostenuta, i privati che si dotano di lampadine efficienti, a risparmio energetico o intelligenti, con sensore per lo spegnimento.

CAPITOLO 3

ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE

Art. 6 Definizione

È definita illuminazione pubblica stradale l'insieme degli impianti destinati ad illuminare le strade, le piazze, le passeggiate, i posteggi e i sentieri.

Art. 7 Zone d'illuminazione

1. Il territorio del Comune è suddiviso in zone d'illuminazione, determinate da un Piano della luce, all'interno delle quali vigono caratteristiche simili. L'allestimento e l'aggiornamento del Piano della luce sono di competenza del Municipio.
2. L'illuminazione delle zone è realizzata secondo criteri di efficacia e di efficienza, sulla base dello stato attuale della tecnica, impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza energetica e predisponendo, tramite apposita Ordinanza municipale, la loro accensione solamente quando necessario o con diversi livelli d'illuminazione.
3. Per l'illuminazione pubblica stradale si definiscono le seguenti tipologie di zone:
 - a) zona nucleo;
 - b) zona residenziale fuori nucleo;
 - c) strada di collegamento;
 - d) strada cantonale principale;
 - e) passeggiata a lago e pista ciclopedonale;
 - f) zona monti.
4. Le varie tipologie di illuminazione proposte si riferiscono a:
 - a) luce calda (se il colore dominante della luce tende al rosso, fino a 3000 K);
 - b) luce neutra (se il colore dominante della luce è situato fra i 3'000 fino a 4'500 K)
 - c) luce fredda (se il colore dominante della luce tende al blu, oltre 4500 K);

CAPITOLO 4

IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE ESTERNA PER EDIFICI E ALTRI OGGETTI

Art. 8 Definizione

È definita illuminazione esterna per edifici quella di facciate, di altri elementi costruttivi esterni, quella decorativa sia pubblica che privata.

Art. 9 Caratteristiche

1. L'illuminazione esterna deve essere rivolta dall'alto verso il basso, schermata verso l'alto e non avere emissioni luminose sopra l'orizzonte.
2. Per i nuovi impianti illuminanti è ammessa solo la tecnica d'illuminazione radente dall'alto.

Art. 10 Regolazione

Dove possibile, l'intensità luminosa può essere ridotta o spenta, nei limiti della tecnica, tra le ore 22.00 e le 07.00.

Art. 11 Oggetti privati

Le installazioni luminose di edifici privati devono essere notificate al Municipio. Le misure specifiche, previste per il risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento luminoso, sono regolate con la procedura di autorizzazione.

CAPITOLO 5

IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DI SPAZI ESTERNI

Art. 12 Definizione

Rientrano nell'illuminazione di spazi esterni tutti gli elementi esterni che non rientrano nei capitoli 3 e 4.

Art. 13 Caratteristiche

L'illuminazione di spazi esterni non deve avere emissioni luminose al di sopra dell'orizzonte e neppure illuminare le zone attigue; per evitare ciò, occorre prevedere l'uso di apposite schermature.

Art. 14 Regolazione

Dove possibile, l'intensità luminosa può essere ridotta o spenta, nei limiti della tecnica, tra le ore 22.00 e le 07.00.

CAPITOLO 6

IMPIANTI PUBBLICITARI E INSEGNE

Art. 15 Definizione

Sono impianti pubblicitari tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall'area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente:

- a) i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l'eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l'attività;
- b) le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;
- c) le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;
- d) i fasci luminosi e le immagini proiettate.

Non sono impianti pubblicitari:

- a) le targhe professionali, commerciali, industriali non luminose e con una superficie pari o inferiore a 0,5 mq, collocate sul fondo o sull'edificio dove ha sede l'attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale, la qualifica e l'eventuale logo;
- b) le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all'attività commerciale esercitata.

Art. 16 Caratteristiche

1. L'illuminazione d'impianti pubblicitari o insegne non dotati d'illuminazione propria (sorgente di luce esterna agli stessi) deve essere realizzata dall'alto verso il basso.
2. L'intensità luminosa degli impianti pubblicitari o le insegne dotati d'illuminazione propria non devono compromettere la sicurezza stradale e neppure illuminare le zone attigue.
3. Tutti gli impianti d'illuminazione per impianti pubblicitari o insegne necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 17 Regolazione

1. Per tutti i tipi d'impianti pubblicitari o insegne illuminanti, non destinati alla sicurezza e ai servizi prioritari (ad esempio farmacie o ospedali), l'intensità luminosa può essere ridotta o spenta, nei limiti della tecnica, tra le ore 22.00 e le 07.00.
2. A parziale deroga, per gli esercizi pubblici e per altri servizi con utenza, l'illuminazione è concessa negli orari di apertura riconosciuti.

Art. 18 Controlli

Il Municipio preleva una tassa unica sulle insegne, ritenuto un minimo per m² d'insegna di CHF 100.00 e un massimo di CHF 300.00. Le tasse sono fissate nell'Ordinanza concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico.

CAPITOLO 7

ILLUMINAZIONE DECORATIVA

Art. 19 Definizione

È definita illuminazione decorativa quella posata all'esterno, di qualsiasi tipo, pubblica o privata, che richiama festività riconosciute o altri avvenimenti.

Art. 20 Caratteristiche

Essa deve rispettare i principi dell'efficienza energetica e non compromettere la sicurezza stradale.

Art. 21 Regolazione

L'intensità luminosa può essere ridotta o spenta, nei limiti della tecnica, tra le ore 22.00 e le 07.00.

Tramite Ordinanza potranno essere regolati o limitati i periodi di esposizione.

CAPITOLO 8

ILLUMINAZIONI PARTICOLARI

Art. 22 Fasci di luce

Fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, per fini pubblicitari o di richiamo, sono proibiti.

Art. 23 Impianti sportivi

L'illuminazione va garantita unicamente negli orari di effettivo utilizzo degli impianti ma, al più tardi, deve essere spenta alle ore 24.00.

CAPITOLO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 Ordinanza municipale

Il Municipio regola tramite Ordinanza:

- a) le caratteristiche degli impianti adottati;
- b) la tipologia di illuminazione;
- c) la possibilità di spegnimento stagionale o di riduzione dell'intensità luminosa, tra le ore 22.00 e le 07.00;
- d) le eccezioni ai criteri d'illuminazione.

Art. 25 Autorità esecutive

Il Municipio è competente nel far applicare i disposti del presente Regolamento. Esso può ordinare controlli per verificarne il rispetto.

Art. 26 Contravvenzioni e multe

Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni al presente Regolamento.

L'ammontare della multa può raggiungere un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 27 Deroghe

Per casi particolari, laddove non sono compromessi l'interesse pubblico, la sicurezza stradale e non si arreca disturbo a terze persone, il Municipio può concedere delle deroghe per la potenza installata, gli orari d'illuminazione e l'applicazione delle norme agli impianti esistenti.

Art. 28 Norme transitorie

Con la crescita in giudicato del Regolamento, tutte le norme sono immediatamente applicabili agli impianti nuovi e alle modifiche di quelli esistenti.

Per tutti gli altri impianti, le norme saranno applicate entro 5 (cinque) anni dalla crescita in giudicato del Regolamento.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.